

Dispositivo

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 15 luglio 2010 (procedimento R 1638/2008-4) è annullata.
- 2) L'UAMI supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport.
- 3) La Sisma SpA supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 317 del 20.11.2010.

**Sentenza del Tribunale 2 febbraio 2012 — Almunia Textil/
UAMI — FIBA-Europa (EuroBasket)**

(Causa T-596/10) (¹)

[«**Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo EuroBasket — Marchio comunitario figurativo Basket — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2012/C 80/29)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Almunia Textil, SA (La Almunia de Doña Godina, Spagna) (rappresentante: J.E. Astiz Suárez, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Manea, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: FIBA-Europe eV (Monaco, Germania) (rappresentante: T. Hogh Holub, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 6 ottobre 2010 (procedimento R 280/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra l'Almunia Textil, SA e la FIBA-Europe eV.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Almunia Textil, SA, supporterà, oltre alle proprie spese, anche le spese sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla FIBA-Europe eV, ivi comprese, per quanto concerne quest'ultima, le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

(¹) GU C 80 del 12.3.2011.

**Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2012 — Run2Day
Franchise/UAMI — Runners Point (Run2)**

(Causa T-64/11) (¹)

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Run2 — Marchi comunitari denominativo e figurativo anteriori RUN2DAY — Marchio Benelux figurativo anteriore RUN2DATE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2012/C 80/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Run2Day Franchise BV (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. H. Koenraad)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Pohlmann, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Runners Point Warenhandels GmbH (Recklinghausen, Germania) (rappresentante: avv. H. Prange)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI, dell'11 novembre 2010 (procedimento R 349/2010-1), relativa ad un'opposizione tra la Run2Day Franchise BV e la Runners Point Warenhandels GmbH.

Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), dell'11 novembre 2010 (procedimento R 349/2010-1), è annullata.
- 2) L'UAMI e la Runners Point Warenhandels GmbH supporteranno, oltre alle loro spese, quelle sostenute dalla Run2Day Franchise BV.

(¹) GU C 89 del 19.3.2011.

**Ordinanza del Tribunale del 20 gennaio 2012 — Groupe
Partouche/Commissione**

(Causa T-315/10) (¹)

[«**Ricorso di annullamento — Concentrazioni — Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune — Articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale — Irricevibilità**»]

(2012/C 80/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Groupe Partouche (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. J.-J. Sebag)